

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione
seconda);

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2679 del 1997, proposto da Cooperativa Obiettivo
2000 a r.l., con sede in Roma alla via Faleria n. 40/B, in persona del
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Albio
Federici ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo
in Roma, alla via delle Fornaci, n. 38;

contro

Comune di Roma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e
difeso dall'avv. Angela Raimondo con domicilio presso la sede
dell'Avvocatura comunale in Roma, alla via del Tempio di Giove, n.
21;

e nei confronti di

- Cooperativa a r.l. Obiettivo Uomo, con sede in Roma alla via
Antonello da Messina n. 45, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano
Neri e Maria Di Paolo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio
dell'avv. Romolo Persiani, in Roma alla via Toscana n. 10;

- Associazione socio-sanitaria Roma 81, in persona del
rappresentante legale p.t., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensiva, della delibera della Giunta comunale n. 5066 del 30 dicembre 1996, con la quale sono state approvate le graduatorie formulate dalle Commissioni circoscrizionali per l'affidamento del servizio per l'autonomia e l'integrazione sociale della persona handicappata (SAISH) in virtù dell'avviso pubblico di cui alla delibera della Giunta comunale n. 1764 del 28 maggio 1996.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma e quello della società Cooperativa Obiettivo Uomo;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Vista la propria decisione interlocutoria n. 4343 del 19 maggio 2003 e gli atti depositati in ottemperanza;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza dell'8 ottobre 2003 il consigliere Massimo L. Calveri e uditi, altresì, l'avv. Fantini in delega dell'avv. F.Alberici per la società ricorrente e l'avv. A. Raimondo per l'amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

La Cooperativa Obiettivo 2000 a r.l. ha partecipato alla gara, indetta dal Comune di Roma con avviso pubblico del 1996, per la realizzazione del servizio per l'autonomia e l'integrazione sociale della persona handicappata (SAISH), ai sensi della legge 5 febbraio

1992 n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti per le persone handicappate).

Con la delibera in epigrafe, la gara veniva aggiudicata alla Cooperativa Obiettivo Uomo e all'Associazione Roma 81.

Con ricorso notificato tra il 15 e il 27 febbraio 1997, la Cooperativa Obiettivo 2000 impugnava tale aggiudicazione asserendone l'illegittimità sotto i seguenti profili: violazione del principio di collegialità da parte della commissione esaminatrice; irregolarità formali dei verbali delle sedute di quest'ultima; partecipazione alla gara di associazione non avente diritto; anticipata apertura delle buste contenenti le offerte; incompatibilità del dirigente designato a rivestire la carica di presidente della commissione.

Al ricorso resistevano il Comune intimato e la Cooperativa aggiudicataria.

Alla camera di consiglio del 19 marzo 1997 l'istanza cautelare non trovava accoglimento.

Con decisione n. 4343 del 19 maggio 2003 sono stati disposti incumbenti istruttori, fissandosi per la trattazione del ricorso l'udienza dell'8 ottobre 2003, nella quale la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.- E' impugnata la delibera della Giunta comunale di Roma n. 5066 del 30 dicembre 1996 con la quale, approvandosi le graduatorie formulate dalle Commissioni circoscrizionali per l'affidamento del servizio per l'autonomia e l'integrazione sociale della persona

handicappata (SISH), è stata dichiarata aggiudicataria della gara la Società Cooperativa Obiettivo Uomo e l'associazione Roma 81.

2.- L'impugnativa è proposta dalla Società Cooperativa Obiettivo 2000 che è stata esclusa dalla gara per non aver raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando di gara, individuato in 60/100 dall'avviso pubblico, allegato alla deliberazione giunta n. 1764 del 29 marzo 1996.

3.- In via preliminare, deve esaminarsi l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata sia dal Comune resistente che dalla controinteressata aggiudicataria della gara.

Si sostiene, in proposito, richiamandosi apposita giurisprudenza, che la carenza di interesse del ricorso proposto contro l'atto di aggiudicazione di una gara d'appalto conseguirebbe laddove il ricorrente non potrebbe comunque risultare aggiudicatario dell'appalto medesimo.

Orbene – si soggiunge – poiché la società ricorrente non ha cumulato il punteggio minimo previsto dal bando, essa non poteva (né potrebbe) divenire aggiudicataria della gara, donde la mancanza di un suo interesse a coltivare il ricorso.

Si eccepisce, peraltro, dal Comune di Roma che l'inammissibilità del gravame rilevarebbe sotto altro profilo, e cioè per il fatto che alcuna censura sarebbe stata mossa dalla ricorrente in ordine alla corretta attribuzione del punteggio, che non ha attinto alla prevista soglia minimale per l'ammissione alla gara.

4.- Le eccezioni non sono da condividere.

Deve anzitutto premettersi, sul piano dei principi processuali circa la sussistenza dell'interesse a ricorrere contro la procedura di aggiudicazione di contratti della Pubblica amministrazione, che detto interesse non va saggiato in astratto ma con riferimento ai singoli vizi dedotti dalla parte interessata in ordine alla procedura concorsuale.

In applicazione di quanto precede va certamente, e in via esemplificativa, affermato - in linea peraltro con pacifica giurisprudenza - che difetta l'interesse all'impugnativa del provvedimento di aggiudicazione da parte del soggetto escluso per mancanza dei requisiti soggettivi legittimanti la sua partecipazione alla gara di appalto (CdS, V, 17 aprile 2002, n. 2017).

Ove, però e diversamente, come nel caso all'esame, si deduca in ordine alla regolare composizione dell'organo collegiale che ha proceduto alla valutazione dell'offerta con un giudizio che ha portato all'esclusione dalla partecipazione alla gara dell'offerente, è di intuitiva evidenza che in capo al soggetto escluso si radichi l'interesse all'iniziativa giurisdizionale.

Nell'ora descritta situazione non è quindi concludente correlare l'interesse all'impugnativa all'esito della gara o alla circostanza che la ricorrente non si sarebbe peritata di contraddire la consistenza dei punteggi attribuiti dalla Commissione aggiudicatrice, atteso che la contestazione posta con il ricorso riguarda *in primis* l'irregolare costituzione e funzionamento dell'organo collegiale verificatosi proprio nella sede valutativa dell'offerta avanzata dalla ricorrente.

5.- Oltre che ammissibile il ricorso è fondato sotto l'assorbente profilo dedotto con il primo motivo di ricorso in ordine alla violazione del principio di necessaria collegialità che regola l'attività valutativa degli organi collegiali operanti nelle procedure concorsuali.

Invero, non è in contestazione, ed è ammesso anche dal Comune resistente (pag. 4 della memoria di costituzione in giudizio), che la commissione esaminatrice ha operato con l'assenza di un suo membro (e non di due come affermato in ricorso); tanto è avvenuto, come risulta dalla documentazione depositata agli atti di causa, proprio nella seduta del 21 dicembre 1996 nel corso della quale è stata valutata l'offerta della ricorrente, con esiti che ne hanno determinato l'esclusione dalla partecipazione alla gara.

La difesa del Comune di Roma oppone che, nella specie, l'assenza del componente della commissione sarebbe irrilevante in adesione al principio, più volte ripetuto in giurisprudenza (Tar Lazio, III, 12 gennaio 1994, n. 96) che la commissione giudicatrice non opera come collegio perfetto ove debba svolgere un'attività meramente istruttoria o preparatoria alla gara.

In realtà, il riferito principio giurisprudenziale non si attaglia al caso di specie nel quale, come più volte si è precisato, l'attività della commissione non si è limitata allo svolgimento di attività conoscitiva o istruttoria, ma ha riguardato proprio l'attività decisoria e valutativa culminata con l'attribuzione dei punteggi assegnati all'offerta della ricorrente. Non può quindi dubitarsi che tale ultima attività era inderogabilmente riservata alla cognizione del *plenum* dell'organo

collegiale (Tar Lombardia, Brescia, 11 gennaio 2000, n. 5; Tar Campania, Napoli, I, 9 gennaio 2002, n. 168; Tar Lazio, III, 12 gennaio 1994, n. 36).

L'irregolare costituzione dell'organo collegiale rende illegittima l'esclusione dalla gara disposta nei riguardi della società ricorrente e tale illegittimità si riverbera sulla procedura concorsuale culminata con l'aggiudicazione dei servizi sociali alla società controinteressata.

5.- Su tale decisiva considerazione, e con assorbimento delle rimanenti censure, il ricorso va accolto e, per l'effetto, va disposto l'annullamento degli atti impugnati.

La concorrenza di giusti motivi spinge a compensare tra le parti spese di giudizio e onorari di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione seconda, pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati come specificati in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell'8 ottobre e nella Camera di Consiglio del 5 novembre 2003, con l'intervento dei Signori Magistrati:

Domenico	La Medica	presidente
Roberto	Capuzzi	consigliere
Massimo L.	Calveri	cons. rel. est.